

Ruolo di un organismo notificato

A chi interessa questo argomento?

Nell'ambito della [Direttiva macchine](#) solo a chi fabbrica o mette in commercio i tipi di macchine che sono elencati all'All. IV della 2006/42 CE. Infatti per poter [marcare CE](#) questa categoria di macchine è necessario seguire una procedura, opportunamente scelta, che coinvolge la vigilanza di un organismo notificato.

Leggi anche: [Procedure di valutazione della conformità](#)

Gli organismi notificati

Sono organismi terzi indipendenti che vengono incaricati di [effettuare le procedure di valutazione della conformità](#) per i tipi di macchine elencate all'allegato IV.

Si chiama “*notificato*” perché viene notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. Ciascun organismo ha un numero di identificazione unico e può essere notificato a norma di una o più direttive dell'UE.

Per marcare CE si presentano due casi:

- Primo: il fabbricante prepara il [fascicolo tecnico](#), predispone un prototipo della macchina e poi chiama l'ente notificato per conseguire

Organismo Notificato Direttiva Macchine, quando si usa?

- la certificazione secondo una delle procedure previste;
- Secondo: oppure, applicando una norma armonizzata che disciplina tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, il fabbricante può effettuare la valutazione di conformità della macchina senza dover ricorrere a un organismo notificato

CE 0470

NOTA:

L'articolo 12, paragrafo 3 DELLA 2006/42 CE definisce le tre procedure di valutazione di conformità alternative che possono essere applicate alle categorie di macchine elencate all'allegato IV, progettate e costruite secondo norme armonizzate. Affinché le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 3 siano applicabili, dovranno essere rispettate le seguenti tre

condizioni:

- la macchina in questione deve rientrare nel campo di applicazione di una o più norme armonizzate di tipo C, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GU dell'Unione europea – cfr. §110: commenti sull'articolo 7, paragrafo 2;
- la norma o le norme armonizzate in questione devono coprire tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina come determinati dalla valutazione dei rischi;
- la macchina deve essere progettata e fabbricata in piena conformità con le Norme armonizzate di cui trattasi.

Leggi anche: [Dichiarazione di Conformità PED](#)

Elenco delle categorie di macchine in All. IV

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
 - 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
 - 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

Organismo Notificato Direttiva Macchine, quando si usa?

- 1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
 - 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale;
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
 3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;
 4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
 - 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fisso o a movimento alternato;
 - 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
 7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
 8. Seghe a catena portatili da legno;
 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;
 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a

Organismo Notificato Direttiva Macchine, quando si usa?

carico o scarico manuale;

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
 - 12.1 locomotive e benne di frenatura;
 - 12.2 armatura semovente idraulica;
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
16. Ponti elevatori per veicoli;
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri;
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine a impatto;
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone;
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11;
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza;
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS);
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).